



**ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI
E DEGLI ODONTOIATRI DI MESSINA**


Via Bergamo is. 47/A Tel. 090691089 - Fax 090694555
98124 MESSINA

e-mail: info@omceo.me.it internet: <http://www.omceo.me.it>

Ente di Diritto Pubblico (D.L.C.P.S. 13.09.1946 n.233)

Prot.n. 5529-1

Messina, 17 SET. 2008



Preg.mo
Sig. Direttore Generale
Azienda USL 5 Messina
Via La farina, 263 Pal.Geraci
98124 Messina

Preg.mo
Sig. Direttore Amministrativo
Azienda USL 5 Messina
Via La Fatina, 263 Pal.Geraci
98124 Messina

e p.c. Preg.mo
Sig. Assessore Regionale alla Sanità
P.zza Ottavio Ziino, 24
90145 Palermo

Oggetto: Revoca riconoscimento anzianità ai medici ex medicina dei servizi

Facendo seguito alle precedenti note trasmesse alla Direzione Generale con prot. n.3333 del 02/05/2008 e prot. n.5333 del 29/08/2008, relative a quanto indicato in oggetto, si rappresenta che a tutt'oggi quest'Ordine non ha purtroppo ricevuto riscontro alcuno.

Con la presente, pertanto, lo scrivente insiste nell'orientamento espresso nelle su citate note, facendo presente tra l'altro che quest'Ordine ritiene opportuno porre la questione all'attenzione dell'ENPAM, stante le conseguenze di natura economica che deriverebbero dalla revoca del riconoscimento dell'anzianità, sotto il profilo della revisione delle posizioni contributive dei medici che a suo tempo optavano per la cassa previdenziale del suddetto ente.

Confidando in un cortese sollecito riscontro, si porgono distinti saluti.



IL PRESIDENTE
Dott. Nunzio Romeo

ALL. COPIA NOTE:
PRAT. n. 2333 DEL 02-05-2008



ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI
E DEGLI ODONTOIATRI DI MESSINA

Via Bergamo is. 47/A Tel. 090-691089 - Fax 090-694555
98124 MESSINA

e-mail: info@omceo.me.it web site: www.omceo.me.it

Ente di Diritto Pubblico (D.L.C.P.S. 13.09.1946 n.233)

Prot. n. 5333 - d

Messina 29 AGO. 2008

Preg.mo
Sig. DIRETTORE GENERALE
dell'Azienda U.S.L. n.5
Via La Farina, Palazzo Geraci
98124 MESSINA

OGGETTO: Revoca riconoscimento anzianità ai medici ex medici servizi

La S.V., con nota prot. n.5288 del 4 agosto 2008, ha avviato il procedimento amministrativo per la revoca, in via di autotutela, della deliberazione n.3792 del 12 dicembre 2007, con la quale veniva riconosciuta parzialmente ai dirigenti medici, provenienti dalla ex medicina dei servizi, l'anzianità maturata durante il rapporto convenzionale, con conseguente attribuzione dei benefici economici connessi alla ricostruzione di carriera, compresi quelli riguardanti la retribuzione di esclusività.

Il transito nei ruoli della dirigenza medica del servizio sanitario nazionale, che riguardava gli specialisti ambulatoriali, i medici di guardia medica, dell'emergenza territoriale e della medicina dei servizi, avveniva a domanda in forza di talune disposizioni normative succedutesi nel tempo, a partire dall'emanazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, nei limiti dei posti delle dotazioni organiche e previo giudizio di idoneità.

Con atto di indirizzo e coordinamento, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2001, venivano individuati i criteri per la valutazione della pregressa anzianità del servizio reso in regime di convenzionamento dagli specialisti ambulatoriali, dai medici di guardia medica, dell'emergenza territoriale e della medicina dei servizi, con attribuzione del relativo trattamento giuridico ed economico a coloro i quali venivano inquadrati in ruolo ai sensi dell'art.34 della legge 27 dicembre 1997, n.449.

A seguito del Decreto della Regione Siciliana dell'8 marzo 2006, i Direttori Generali delle Aziende USL venivano autorizzati a procedere all'inquadramento dei medici della medicina dei servizi risultati idonei al concorso per titoli e colloquio, i quali pertanto transitavano (erano 631 su tutto il territorio siciliano) nel 1° livello dirigenziale a far data dal 1° agosto 2006, con



riconoscimento del servizio prestato in regime convenzionale e delle relative indennità economiche secondo i criteri di valutazione fissati dal DPCM dell'8 marzo 2001.

Tuttavia le Aziende sanitarie siciliane applicavano in maniera difforme il suddetto decreto presidenziale, con conseguente diversa valutazione dell'anzianità di servizio reso dai medici interessati nel periodo precedente all'inquadramento in ruolo.

Per risolvere le diversità interpretative è stata interpellata l'Avvocatura dello Stato affinché quest'ultima, rispondendo ad un preciso quesito, potesse chiarire in via definitiva se la valutazione dell'anzianità pregressa e dell'esperienza lavorativa comportasse il riconoscimento non soltanto della retribuzione individuale di anzianità, ma anche dell'indennità di posizione e della retribuzione di esclusività.

L'Avvocatura interpellata, ritenendo autorevole una decisione emessa dalla Corte di Appello di Palermo, Sez. Lav., con sentenza n.159/2008, si esprimeva nel senso che il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata in regime convenzionale avesse i suoi riflessi sulla retribuzione individuale di anzianità, non rilevando invece ai fini dell'attribuzione delle indennità di esclusività e di posizione.

L'Assessorato Regionale della Sanità, pertanto, con circolare prot. n.980 del 22 luglio 2008, invitava le Aziende USL ad uniformare al suddetto fondato orientamento le valutazioni di servizio già effettuate, qualora difformi.

Dopo quanto sopra la S.V., con la nota prot. n.5288 del 4 agosto 2008, avviava il procedimento di revoca, in via di autotutela della deliberazione n.3792 del 12 dicembre 2007, per riconoscere in favore dei dirigenti medici, provenienti dalla ex medicina dei servizi, l'anzianità pregressa limitatamente alla retribuzione individuale di anzianità, con esclusione di ogni beneficio connesso alle indennità di posizione e di esclusività.

Va, però, sottolineato che nel periodo intercorrente tra la circolare assessoriale del 22 luglio 2008 e la Sua nota del 4 agosto 2008, di avvio del procedimento di revoca, veniva sottoscritto il 1° agosto 2008 il contratto collettivo di lavoro dell'area della dirigenza medico-veterinaria del servizio sanitario nazionale, parte normativa quadriennio 2006-2009 e parte economica biennio 2006-2007, che detta disposizioni chiarificatrici in ordine all'applicazione del decreto presidenziale dell'8 marzo 2001, riconoscendo allo stesso piena validità ed efficacia ai fini della ricostruzione giuridica ed economica dell'anzianità di servizio, senza esclusione alcuna.

In particolare, nella dichiarazione congiunta n.4 del suddetto contratto si legge che "Le parti confermano che il DPCM 8.3.2001 ha previsto dettagliatamente le modalità di riconoscimento del servizio e dell'esperienza professionale maturata in regime convenzionale dagli specialisti ambulatoriali, medici e delle altre professionalità, dai medici della guardia medica, dell'emergenza territoriale e della medicina dei servizi, inquadrati nei ruoli della dirigenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale. Trattasi di una norma speciale alla quale le aziende devono attenersi e non applicabile in via analogica ad altra fattispecie. Si ritiene pertanto che il servizio prestato in regime



Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Messina

Ente di Diritto Pubblico D.L.C.P.S. 13.09.1946 n.233

di convenzione da parte dei predetti medici, per effetto del d.lgs. 502/1992, possa essere fatto valere nei limiti e con le modalità espressamente previste dal DPCM 8.3.2001 emanato dal competente Ministero della salute”.

Di conseguenza appare in maniera non univoca che il decreto presidenziale di fissazione dei criteri di valutazione del servizio prestato debba essere applicato con una ricostruzione di carriera che tenga conto dell'anzianità pregressa e dell'esperienza professionale maturata sia sotto il profilo giuridico che sotto quello economico, includendovi tutti gli elementi retributivi connessi con l'anzianità stessa, quali il riconoscimento dell'esclusività e della posizione.

La S.V., pertanto, nel concludere il procedimento amministrativo avviato, vorrà tenere in considerazione l'entrata in vigore, avvenuta il 1° agosto 2008, della suddetta disposizione contrattuale, astenendosi dall'adozione del provvedimento di revoca dal quale discenderebbe un evidente pregiudizio per i medici interessati, confermando agli stessi i diritti di carriera già riconosciuti e gli ulteriori in caso di attribuzioni giuridiche ed economiche parziali.

Rimango in attesa di un Suo cortese cenno di riscontro prima della definizione del procedimento, prevista per il prossimo 15 settembre 2008, e Le porgo cordiali saluti.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Dott. Nunzio Romeo)



**ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGI
E DEGLI ODONTOIATRI DI MESSINA**

Via Bergamo is. 47/A Tel. 090691089 - Fax 090694555
98124 MESSINA

PROT. N 3333

Messina 02 MAG. 2008

RACCOMANDATA A.R.

AL SIG. DOTT. SALVATORE FURNARI
DIRETTORE GENERALE
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE
N. 5 - MESSINA
VIA LA FARINA 263/N
98123 - MESSINA ME

OGGETTO: servizio dirigente medico ex convenzionato passato alla dipendenza ai sensi del DPCM 8 marzo 2001.

Quest'Ordine richiama l'attenzione di codesta AUSL su alcune problematiche rese note da parte dei medici transitati a rapporto d'impiego nei ruoli della dirigenza del SSN ed appartenenti alle categorie della guardia medica, dell'emergenza territoriale, della specialistica ambulatoriale e della medicina dei servizi, in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 34 della legge 27/12/1997 e successive modificazioni.

I sanitari lamentano:

1. il mancato riconoscimento dell'anzianità di servizio prestato dai medici interessati al passaggio alla dipendenza, non esclusa la possibilità di errore involontario nel non aver retribuito la RIA ai medici transitati dalla continuità assistenziale alla medicina dei servizi e che hanno mantenuto come rapporto di lavoro la medicina dei servizi e la medicina generale o soltanto la medicina dei servizi a 38 o 24 ore settimanali;
2. il mancato ed in parte disapplicato salario di anzianità (retribuzione individuale di anzianità) ai fini giuridici ed economici ed a valere dall'atto di inquadramento, quanto già individualmente maturato allo stesso titolo nel rapporto di provenienza.

In proposito si rinvia al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 08/03/2001 pubblicato sulla G.U. n. 103 del 5 maggio 2001 che interviene sulla materia precisando che ai medici deve essere riconosciuto:

1. una RIA (salario di anzianità) pari a quella maturata nel rapporto di provenienza;
2. un'anzianità di servizio e di esperienza professionale nell'ambito dell'attività svolta nel SSN così calcolata:
 - 2.1. il servizio prestato in regime convenzionale è valutato con riferimento all'orario settimanale svolto, rapportandolo percentualmente a quello della dirigenza medica del SSN (38 ore settimanali);

- 2.2. il servizio prestato, con o senza carattere di contemporaneità, nell'ambito dei diversi rapporti orari di lavoro convenzionale fra loro compatibili, è cumulabile nei limiti del massimale previsto in convenzione ai fini della determinazione dell'impegno orario settimanale complessivo, con relativa valutazione ai fini del calcolo dell'anzianità;
3. l'anzianità di servizio, come individuata dai precedenti punti, è utilizzabile anche ai fini dell'accesso all'incarico di direzione di struttura complessa del SSN.

Pertanto:

- a) il rapporto di convenzione, senza soluzione di continuità ed a tempo indeterminato, è requisito per il passaggio alla dipendenza e non per la ricostruzione dell'anzianità di servizio;
- b) i servizi prestati in convenzione, anche se vi è stata interruzione tra di essi, sono tutti utili ai fini del computo per il riconoscimento dell'anzianità di servizio del medico ex convenzionato al momento del passaggio alla dipendenza, inclusa la medicina generale;
- c) nel calcolo si deve tener conto che, qualora il medico fosse stato per un certo periodo titolare di più convenzioni contemporaneamente, ai fini del riconoscimento dell'anzianità pregressa il computo settimanale di tale arco temporale, non può riconoscere più di 38 ore settimanali;
- d) l'anzianità pregressa, così determinata, è utile a tutti gli effetti previsti dalla normativa contrattuale della dirigenza medica (fascia economica di esclusività del rapporto; effetto perequativo sulla retribuzione di posizione, assegnazione della tipologia di incarico).

Si ha fiducia che la S.V. possa disporre, dopo gli opportuni controlli, il giusto adeguamento alle norme vigenti, realizzando le opportune soluzioni nei confronti di tutti i medici interessati, a salvaguardia delle loro legittime aspettative.

Non senza prima ringraziare, si porgono distinti saluti.



IL PRESIDENTE
(Dott. Vinzio Romeo)

Posta italiana

A D

Ordine di Medic. Chirurghi e Odontoiatri
di Messina
Bergamo in. 17/A
98124 MESSINA

4E

Avviso di ricevimento

Raccomandata Pacco
 Assicurata Euro _____

133830461410
Numero

Data di spedizione _____ Dall'ufficio postale di _____

Destinatario Dot. Salvatore Fenucci Direttore Generale Azienda USL 5

Via Le Fornace 253/A

C.A.P. 98123

Azienda Unita Sanitaria Locale n. 5
Messina
06 MAG 2008
PROTOCOLLO GENERALE

[Handwritten signature]



Firma per esec. del ricevimento (Nome e Cognome) _____ Firma dell'incaricato alla distribuzione _____ Bollo dell'ufficio di distribuzione _____

Consegna effettuata ai sensi dell'art. 33 D.M. 09.04.01:
• Invià multiplo a un unico destinatario
• Sottoscrizione rifiutata